

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 096/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 082/CSA– RIUNIONE DEL 12 MARZO 2015

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. ATLANTE GROSSETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE B, A.S.D. NURSIA C5/A.S.D. ATLANTE GROSSETO DEL 29.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 289 del 17.12.2014)

All'esito della gara del Campionato di Serie B del Calcio a 5 Nursia C5/Atlante Grosseto del 29.11.2014, il sodalizio ospitato ricorreva al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque contestandone la validità, viziata, a suo dire, dalla partecipazione, nelle fila dell'avversaria, del calciatore di nazionalità brasiliana, De Carvalho Diego, in posizione irregolare di tesseramento e chiedendo di avere partita vinta ex art.17, comma 1 C.G.S., ma l'organo adito, svolti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., accertamenti che escludevano l'assunto della ricorrente, rigettava la richiesta (Com. Uff. n. 289 del 17.12.2014).

Poichè tale pronuncia veniva appellata dall'A.S.D. Atlante Grosseto, questa Corte, attesa la specificità della materia oggetto del contendere, con ordinanza emessa all'udienza del 22.1.2015, disponeva trasmettersi gli atti al Tribunale Nazionale - Sezione Tesseramenti affinché si pronunciasse sulla posizione di tesseramento del De Carvalho.

Ciò avveniva con delibera resa nota sul Com. Uff. n. 4/TTN Sez. Tess. del 17.2.2015 che dichiarava nullo il tesseramento del calciatore in favore dell'A.S.D. Nursia Calcio a 5 con effetto a partire dalla data della decisione adottata (16.2.2015).

Insoddisfatta l'A.S.D. Atlante Grosseto si rivolgeva, in seconda istanza, alla C.S.A. ma il relativo appello veniva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (Com. Uff. n. 034/CFA del 12.3.2015).

Quasi contemporaneamente il suddetto sodalizio, con nota dell'11.3.2015, rinunciava all'originario ricorso pendente davanti a questo collegio ed avente ad oggetto la regolarità della partita dianzi indicata.

Per questi motivi la C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atlante Grosseto di Grosseto, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO MATERA CALCIO S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2015;**
- **AMMENDA € 5.000,00,**

INFLITTE AL SIG. COLUMELLA SAVERIO SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 24.02.2015)

3. RICORSO MATERA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 24.02.2015)

L'arbitro della gara del Campionato della Lega Pro, Matera/Casertana, disputata il 21.2.2015, riferiva nel suo referto che al 46' del 2° tempo, persona poi identificata per Columella Saverio, presidente della società ospitante, era penetrato sul terreno di gioco ed aveva cercato "con fare irruento e minaccioso" di raggiungerlo, non riuscendovi perchè trattenuto dal personale di sicurezza; l'episodio veniva riportato anche nei relativi rapporti da uno dei due assistenti, dal Commissario di Campo e dal collaboratore della Procura Federale.

L'accaduto veniva perseguito dal competente Giudice Sportivo che infliggeva al Columella l'inibizione fino al 30.6.2015 nonchè l'ammenda di € 5.000,00 ed alla società, quale responsabile della violazione commessa dal suo tesserato, l'ammenda di € 10.000,00 (Com. Uff. n. 140/DIV del 24.2.2015).

Tale decisione è stata impugnata dal sodalizio lucano che, con il supporto di numerosi precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ne denuncia l'eccessivo rigore e chiede una sostanziale riduzione delle sanzioni.

L'appello può essere accolto.

In verità, una valutazione meno fiscale rigorosa dell'episodio consente di addivaniare ad una soluzione più equa riconsiderando i fatti, consumatisi in un lasso di tempo di modesta entità e privi di implicanze e di effetti di significativa gravità, come un'inaccettabile manifestazione di malcostume e di inciviltà sportiva che, se da un lato merita di essere condannata e repressa, dall'altro va ricondotta in termini punitivi con un quoziente di afflittività minore rispetto a quello stabilito in prima istanza.

Questa Corte è, comunque dell'avviso che la rimodulazione sanzionatoria debba riguardare soltanto l'importo delle ammende che si reputa giusto ridurre ad € 3.000,00 ed € 6.000,00 rispettivamente a carico del Columella e della società lasciando inalterata l'inibizione irrogata al tesserato che si presenta come il vero ed unico protagonista, in negativo, della vicenda.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento dei ricorso come sopra proposti dalla società Matera Calcio S.r.l. di Matera:

- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Columella Saverio ad € 3.000,00. Conferma nel resto.
- riduce la sanzione dell'ammenda ad € 6.000,00 inflitta alla reclamante.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Ivan De Musso, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/ROSSOBLU POTENZA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015).

In relazione alla gara Città di Brindisi/Rossoblu Potenza del Campionato Nazionale Serie D, Girone H, disputata il 22.2.2015, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha comminato l'ammenda di € 2.500,00 e la diffida alla società ricorrente <<Per avere propri sostenitori posizionati in tribuna: a) lanciato, senza colpirlo, all' indirizzo di un A.A. un'asta di legno lunga circa 30 cm e fatto oggetto, lo stesso Ufficiale di gara, del lancio di una bottiglia di acqua che lo attingeva alle spalle; b) intonato cori offensivi e triviali all'indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso la S.S.D. Calcio Città di Brindisi. La società sportiva ricorrente ritiene il provvedimento impugnato ingiusto in quanto i tifosi ultras ai quali vengono attribuiti i comportamenti sanzionati non erano situati nella tribuna dalla quale sono stati scagliati gli oggetti contundenti e i cori “offensivi e triviali” riferiti nel referto arbitrale ma nella curva sud dello stadio, mentre gli spettatori presenti in tribuna appartenevano ad entrambe le tifoserie, per cui sarebbe errato attribuire alla tifoseria locale comportamenti ai quali la stessa non è abituata avendo sempre tenuto condotte rispettose sia nei confronti dei direttori di gara che degli atleti e dirigenti delle società ospitate.

La ricorrente società chiede, in via principale, che il provvedimento impugnato venga annullato e, in subordine, che venga ridotto l’importo dell’ammenda con esclusione della diffida.

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini seguenti.

La società ricorrente ha sostenuto nel proprio ricorso che non è stata raggiunta la certezza che il lancio degli oggetti contundenti nei confronti dell’Ufficiale di gara provenisse da tifosi della squadra locale, essendo la tribuna occupata anche da tifosi ospiti.

Per una più approfondita conoscenza delle circostanze in cui i fatti che hanno indotto il Giudice Sportivo ad adottare a carico della S.S.D. Calcio Città di Brindisi le sanzioni in questione, questo Giudicante ha ascoltato l’Assistente di gara, Sig. Nicola Nevio Spiniello, il quale ha precisato che il lancio dell’asta della lunghezza di circa 30 cm (che, fortunatamente, non lo ha colpito) è avvenuto immediatamente dopo l’annullamento di una rete segnata dalla squadra di casa, mentre il lancio della bottiglia piena di acqua (che lo ha, purtroppo, colpito) si è verificato dieci minuti dopo indipendentemente da una decisione arbitrale.

Ritiene il Giudicante che le precisazioni dell’A.A., in aggiunta al referto dal medesimo sottoscritto, siano sufficienti per raggiungere la prova della provenienza dalla tifoseria locale dell’asta di legno, ma che, al contrario, non offrano sicuro affidamento in ordine alla provenienza del lancio della bottiglia d’acqua, episodio di maggiore rilevanza disciplinare.

Conseguentemente, il Collegio ritiene non modificabile la sanzione della diffida alla Società ricorrente in considerazione della rilevanza ex se del lancio dell’asta di legno di circa 30 cm riconducibile alla tifoseria locale.

Ritiene, invece, equo ridurre l’ammenda di € 2.500,00 ad € 1.500,00, permanendo, da un lato, l’incertezza della provenienza del lancio della bottiglia d’acqua (che ove accertata avrebbe potuto comportare anche una sanzione più grave della diffida) e, dall’altro, la certezza della paternità dei cori “offensivi e triviali” rivolti alla squadra ospite.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Assistente dell’Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Calcio Città di Brindisi di Brindisi, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPOZZOLI DONATO;**
- **LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CLARA GINO AGUSTIN,**

SEGUITO GARA TORRECUSO/AGROPOLI DEL 1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)

Con ricorso del 10.3.2015 la US Agropoli impugnava la decisione del Giudice Sportivo (di cui al Com. Uff. n. 102 del 4.03.2015) con la quale – in relazione alla gara del 1.3.2015 contro la Torrecuso - erano state inflitte le sanzioni:

o al calciatore Capozzoli Donato la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere, contestando una decisione arbitrale, rivolto espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo di uno degli A.A. al quale mostrava il pugno in segno di minaccia”;

o al calciatore Clara Gino Augustin la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere, al termine della gara, poggiato le mani sul petto di un A.A., spintonandolo e facendolo indietreggiare di un passo”.

A sostegno dell’impugnazione la Agropoli sosteneva che la condotta del calciatore Capozzoli Donato non poteva ricondursi ad atti di violenza bensì a quella di condotta ingiuriosa e irrispettosa, con la conseguenza che la sanzione inflitta non avrebbe potuto superare le 2 giornate, mentre la condotta del calciatore Clara Gino Augustin avrebbe dovuto essere valutata alla luce della prova televisiva fornita (un breve filmato) dalla quale emergeva come il calciatore non avesse in alcun modo spinto l’assistente. Aggiungeva come il supplemento di referto dell’assistente avesse influenzato negativamente il Giudice Sportivo in quanto l’assistente non era indietreggiato e, comunque, rilevava che il comportamento nel suo complesso non poteva qualificarsi ingiurioso né, tanto meno, irrispettoso chiedendo pertanto una riduzione della sanzione.

Osserva la Corte che, preliminarmente, il ricorso relativo al giocatore Capozzoli deve essere separato da quello del calciatore Clara Gino Augustin, pure oggetto di impugnazione col medesimo atto.

Nel merito rileva che la condotta del calciatore Capozzoli, come puntualmente descritta nel referto arbitrale, appare oggettivamente grave e caratterizzata da atteggiamento sostanzialmente violento e aggressivo. Ciò giustifica pienamente la sanzione inflitta che deve, pertanto, essere confermata.

Per il calciatore Clara Gino Augustin rileva, in primo luogo, che non può darsi ingresso alla prova televisiva non ricorrendone i presupposti, considerati i rigorosi limi entro i quali tale prova può essere ammessa. In secondo luogo la Corte rileva che il supplemento di referto presentato dall’Assistente arbitrale Mittica parla di una lieve spinta, di una mano appoggiata sul petto e della pronuncia di alcune parole in lingua spagnola.

Il comportamento, così descritto, non appare integrare gli estremi di un atto violento e ingiurioso, bensì di un comportamento censurabile alla stregua del quale può essere giustificata una sanzione contenuta nell’ambito di due giornate effettive.

Per questi motivi la C.S.A., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno) in due distinti appelli:

- respinge quello relativo alla posizione del calc. Capozzoli Donato;
- accoglie parzialmente quello relativo alla posizione del calciatore Clara Gino Augustin, riducendo la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo relativa al calciatore Capozzoli Donato.

Dispone restituirsi quella relativa al calciatore Clara Gino Augustin.

6. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CYNTHIA 1920 DEL 22.2.2015 (delibera del giudice sportivo presso il dipartimento interregionale – com. uff. n. 99 del 25.2.2015).

Il Giudice Sportivo presso il dipartimento interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 99 del 22.2.2015, ha inflitto la sanzione della ammenda di € 3.500,00 con diffida alla società S.S.D. Viterbese Castrense.

Tale decisione è stata assunta perché al termine dell’incontro Viterbese Castrense/Cynthia 1920 del 22.2.2015, persone non identificate e non presenti in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società, rivolgevano espressioni gravemente offensive, triviali e irrispettose all’indirizzo del Direttore di gara. Tali espressioni venivano profferite con atteggiamento aggressivo e minatorio, all’interno dell’area degli spogliatoi e per l’intero tragitto che conduceva alla macchina della Terna Arbitrale. Una delle persone, giunte nei pressi dell’auto, reiterava la condotta e tentava di intralciare l’uscita dall’impianto degli Ufficiali di gara con il proprio veicolo.

Avverso tale provvedimento la Società S.S.D. Viterbese Castrense ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 27.2.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 6.3.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/JESINA DEL 1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015), in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone F, Sambenedettese/Jesina svoltasi in data 1.3.2015, comminava alla squadra ospitata la sanzione di € 700,00 "per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, utilizzato in più occasioni, un fischiello munito della stessa tonalità di quello in possesso dell'Arbitro. Per mancanza del tabellone indicante le sostituzioni".

Nel reclamo presentato, la S.S.D. Jesina Calcio afferma che nessun soggetto ad essa riconducibile ha utilizzato un fischiello e che il mancato utilizzo della tabella luminosa per le sostituzioni non è sanzionata da alcuna norma.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento.

Pur dovendosi principalmente dare credito al contenuto del referto arbitrale (che, come noto, è dotato di presunzione legale di attendibilità, posto che ad esso l'ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia fidefaciente di quanto relazionato) il Collegio - intendendo valorizzare in parte le argomentazioni difensive ribadite verbalmente all'odierna udienza, secondo cui, tra l'altro, per le sostituzioni sarebbe stato usato nella fattispecie un vecchio tabellone diverso da quello da ultimo consentito, osserva che tale utilizzo non si è comunque rilevato inefficiente allo scopo.

Consegue che l'entità della sanzione può essere congruamente ridotta nella misura di € 300,00

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VARRIALE UMBERTO SEGUITO GARA CYNTHIA GENZANO/ISOLA LIRI DEL 01.03.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015), in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone G, Cynthia Genzano/Isola Liri svoltasi in data 01.03.2015, comminava la squalifica per 6 gare effettive nei confronti del calciatore Varriale Umberto della squadra ospitata perché: "espulso per avere rivolto espressioni irrispettose e dal contenuto minaccioso nei confronti del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento e per tutta la durata della gara, reiterava la condotta, posizionandosi nell'area antistante gli spogliatoi. Al termine della gara accedeva allo spogliatoio della Terna chiedendo di non menzionare nel referto

arbitrale l'accaduto e a fronte dell'ovvio diniego, abbandonava lo spogliatoio sbattendo la porta e profferendo l'ennesima espressione offensiva".

Nel reclamo presentato, la A.C. Isola Liri S.r.l. lamenta l'eccessiva gravosità della sanzione irrogata, che sarebbe frutto solo di malintesi tra il Varriale e l'Arbitro (il quale avrebbe manifestato "poca serenità d'animo"), atteso che già prima dell'inizio della gara (quando subito fu disposta l'espulsione del giocatore) quest'ultimo rivolse non già offese, bensì semplici critiche in ordine al mancato inserimento in distinta dell'allenatore della squadra ed atteso che il medesimo Varriale, rimasto negli spogliatoi durante la gara, poi al termine della stessa volle solo chiarire il malinteso.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento.

Va anzitutto rilevato che invero, le motivazioni addotte dal reclamante consistono in mere affermazioni non suffragate da elementi di riscontro e quindi inidonee a superare le risultanze (pur se non sempre esplicitate con chiarezza) del referto arbitrale, secondo cui il giocatore tenne invece sin dall'inizio un atteggiamento intimidatorio e poi rivolse insulti per tutta la gara e dopo la stessa. Come noto, il detto referto è dotato di presunzione legale di attendibilità, posto che ad esso l'ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia fidefaciente di quanto relazionato.

Peraltro, tanto premesso, la Corte – pur nello stigmatizzare con fermezza il comportamento del tesserato, senz'altro meritevole di censura - ritiene di dover rimodulare l'entità della sanzione inflitta, onde renderla maggiormente aderente all'effettiva portata offensiva dei fatti in contestazione, quale risultante dagli atti. Ritiene pertanto che per il Varriale possa essere stabilita una più congrua sanzione, pari alla squalifica non superiore a 3 giornate.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Isola Liri di Isola del Liri (Frosinone), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Umberto Varriale a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 22 aprile 2015

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio